

QWAN KI DO PARMA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Verbale di assemblea straordinaria del 01.03.2019

Il giorno 01 marzo 2019 alle ore 20,00 presso la nuova sede sociale in Parma, Via Torrente Bratica 5, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci in seconda convocazione.

Presiede la riunione il Presidente Sig. Cristian Pallamidesi e funge da segretario il Sig. Alessandro Fiasché.

Il Presidente, dopo aver constatato la regolare costituzione dell'Assemblea, dichiara aperta la riunione sul seguente ordine del giorno:

modifica dello Statuto dell'Associazione.

Il Presidente da lettura del nuovo testo di Statuto e riassume le variazioni da apportare al documento sociale:


1. nuova sede legale dell'Associazione che viene stabilita in Via Torrente Bratica 5;
2. integrazione dell'oggetto sociale, meglio specificando l'attività sportiva istituzionale dell'Associazione, in ottemperanza alle novità introdotte dal CONI in merito alle discipline sportive presenti negli statuti delle associazioni ed enti aderenti. In particolare, propone di modificare l'art. 2 dello Statuto come segue: *l'Associazione promuove la pratica dello ShaoLin, del Tang lang, dell'Emei e del Kung Fu Vietnamita nei suoi vari stili attraverso la pratica del metodo, Scuola e Stile Qwan-Ki-Do (art.2, punto B, sub. d).*

Apertasi la discussione, tutti i soci presenti esprimono parere favorevole e deliberano all'unanimità di approvare il nuovo Statuto che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante ed essenziale (Allegato A).

Il Presidente viene incaricato di provvedere alla registrazione della presente delibera col nuovo Statuto presso l'Agenzia delle Entrate.

Alle ore 21,30, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente



Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Parma

REG. 28 MAR. 2019 SERIE C
N° 1535

Il Direttore

Il Segretario



**QWAN KI DO PARMA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**

STATUTO

Art.1 –Denominazione e sede

- a. È costituita un'Associazione sportiva dilettantistica, ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione e degli articoli 36 e segg. del Codice Civile, denominata "QWAN KI DO PARMA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA".
- b. L'Associazione ha sede legale in Parma, Via Torrente Bratica, 5. Il trasferimento della sede legale sarà considerato modificazione del presente statuto.
- c. Lo Statuto rispecchia e rispetta le disposizioni dell'art 148 TUIR.
- d. L'Associazione aderirà ad Enti di Promozione Sportiva nonché ad Associazioni Nazionali riconosciute quale Associazioni sportive, assistenziali e di promozione sociale ed usufruisce delle relative agevolazioni e facilitazioni di legge

Art.2 –Finalità e Principi Generali

A. L'Associazione è apolitica, non ha fini religiosi e non ha scopo di lucro.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

B. L'Associazione ritiene che lo svolgimento di attività fisico-motorie e sportive costituisce un fenomeno di rilevante significato sociale e aggregativo in considerazione del suo valore educativo, preventivo e inclusivo.

- a. L'Associazione ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività che servano a migliorare lo stato psico-fisico dei soci.
- b. L'Associazione ha il compito dello sviluppo e della diffusione dell'attività sportiva connessa al movimento umano razionale attivo ad indirizzo educativo, preventivo, formativo, ricreativo e sportivo.
- c. L'Associazione promuove la pratica sportiva e ludico-motoria per le persone di tutte le fasce di età.
- d. - L'Associazione promuove la pratica dello ShaoLin, del Tang Lang, dell'Emei e del Kung Fu Vietnamita nei suoi vari stili attraverso la pratica del Metodo, Scuola e Stile Qwan-Ki-Do.
- e. L'Associazione si impegna a promuovere tutte quelle attività e discipline legate all'armonia e all'educazione del movimento nell'unione di mente e corpo: discipline orientali, danze e tutto ciò che porta a un benessere psico-fisico dell'essere umano sia esso un bambino o un adulto.
- f. Un'attività formativa globale del corpo, dello spirito e della personalità del praticante, che procede a studiare e analizzare sé stesso da solo e nel confronto con gli altri, allo scopo di raggiungere una massima integrazione tra corpo, mente e spirito.
- g. Un'attività fisico-motoria proposta con modalità adeguate all'età e alla condizione psico-fisica della persona favorendo la formazione dei giovani, a diffondere valori di solidarietà e lealtà, a prevenire alcune patologie, a combattere comportamenti devianti e a generare positivi effetti di inclusione e integrazione sociale.
- h. L'importanza della cura del corpo nello svolgimento di una attività fisica è riconosciuta anche per quanto riguarda la terza e quarta età. L'Associazione ritiene utile pertanto che la popolazione anziana possa accedere ad una adeguata attività sportiva/motoria proponendo discipline adatte alla loro età.

- i. L'Associazione si impegna nella diffusione della cultura sportiva, dei valori olimpici e dei principi di lealtà e correttezza da osservare in tutte le discipline e a ogni livello;
- j. L'Associazione nel suo operare comprende l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento dell'attività sportiva.
- k. Per la crescita umana e sociale dei propri soci l'Associazione può peraltro, promuovere e gestire attività culturali, ricreative, turistiche, assistenziali, ambientalistiche, educative, di prevenzione sanitaria.
- l. Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio; a tal fine può compiere tutte le operazioni economiche e finanziarie ritenute opportune.
- m. Può promuovere direttamente o in collaborazione con altri sodalizi lo sviluppo delle proprie iniziative;
- n. Ricerca momenti di confronto con le forze presenti nella Società, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, con la scuola, gli enti locali ed enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività dello sport e del tempo libero;

C. Attività connesse:

Al precipuo scopo di sostenere l'attività istituzionale, l'Associazione potrà inoltre esercitare, in via meramente sussidiaria, le seguenti attività:

- a. Promuovere e gestire attività culturali, ricreative, turistiche, assistenziali, ambientalistiche, educative e di prevenzione sanitaria.
- b. Promuovere raccolte pubbliche di fondi, da effettuarsi occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori;
- c. Somministrare ai soci alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità;
- d. Esercitare in via meramente marginale e senza scopo di lucro, ogni attività di natura commerciale ritenuta idonea a favorire e supportare l'attività istituzionale, nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge in materia amministrativa, commerciale e tributaria;
- e. Compiere inoltre qualsiasi operazione ritenuta opportuna ed idonea per il conseguimento delle finalità istituzionali, comprese le compravendite e le permutate di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione, la stipulazione di mutui, la costituzione di garanzie reali sui beni sociali, la concessione di fidejussioni e di ogni altra forma di garanzia;
- f. Intraprendere contatti con aziende ed imprenditori mediante propri delegati, stipulare con essi convenzioni ed effettuare ogni attività ritenuta idonea a promuovere e a diffondere la propria attività istituzionale.
- g. Accettare, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, contributi e liberalità erogati sotto qualunque forma da persone fisiche, Società, Consorzi, Associazioni in genere ed Enti di ogni tipo, sia pubblici che privati.

Art.3 – Caratteristiche dell'Associazione

- a. È un istituto unitario ed autonomo; è amministrativamente indipendente; è diretto democraticamente attraverso i suoi organi, garantisce l'uguaglianza e la pari opportunità di tutti i soci;
- b. L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo potrà inoltre aderire direttamente o attraverso i singoli associati ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, alle leghe sportive e ad altri organismi diversi che siano internazionali, nazionali o locali.
- c. L'Associazione si impegna ad esercitare con lealtà le proprie attività osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.

- d. Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse o organizzate sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto di eventuali appositi regolamenti;
- e. In considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi di interesse;
- f. I compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle sezioni specializzate, dei gruppi di interesse e degli altri organismi in cui si articola, possono essere stabiliti da appositi regolamenti tenendo conto della normativa vigente.

Art.4 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Art.5 – Soci

Possono essere soci tutti i cittadini che ne condividano le finalità;

- 1) Le richieste di iscrizione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo su modulo a ciò predisposto;
- 2) Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci purché:
 - a. abbiano cittadinanza italiana o comunitaria;
 - b. non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
 - c. non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
 - d. non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
- 3) Per le cariche che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili soci che hanno raggiunto la maggiore età;
- 4) I soci sono tenuti:
 - a. al pagamento della quota sociale annuale decisa dall'Assemblea. Tale quota non è trasmissibile né rivalutabile;
 - b. all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni;
- 5) La qualità di soci si perde per esclusione o recesso (vedi articolo 11) e per i seguenti motivi:
 - a. qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, al Regolamento Interno ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
 - b. qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
 - c. qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- 6) Non sono ammessi soci temporanei né limitazioni in considerazione della partecipazione alla vita sociale.

Art. 6 – Domanda di ammissione

- **A.** Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa.
- **B.** Può far parte dell'Associazione, in qualità di socio, qualsiasi persona fisica che ne faccia richiesta, anche indirettamente per il tramite della propria società, associazione o ente di appartenenza, avente finalità istituzionali affini e compatibili col presente Statuto.
- **C.** Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
- **D.** L'assunzione e la validità della qualifica di socio è efficacemente conseguita dopo presentazione della domanda di ammissione ed è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o da un suo Delegato. Il Consiglio Direttivo

si riserva il diritto di respingere le domande di iscrizioni che ritiene non idonee a suo insindacabile giudizio, senza dover fornire alcuna giustificazione.

- E. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà.

Art. 7 – Gli Organi

- a. L'Assemblea;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente;

Art. 8 – L'Assemblea

- a. L'Assemblea – Organo Sovrano dell'Associazione – è composta da tutti i soci in regola con i versamenti.
- b. L'Assemblea:
 - approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari;
 - approva il bilancio consuntivo;
 - delibera l'importo della quota associativa annuale;
 - delibera la costituzione di servizi e di altri organismi e decide su eventuali controversie relative ai diversi regolamenti e sulla loro compatibilità coi principi ispiratori dello Statuto;
 - esamina i ricorsi presentati da soci avverso le decisioni del Consiglio Direttivo;
 - apporta le modifiche allo Statuto;
 - alla scadenza dei mandati o in caso di dimissioni elegge il Presidente e gli altri organi dell'Associazione Sportiva.
- c. L'Assemblea – sia ordinaria che straordinaria – è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci;
- d. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria e straordinaria sono regolarmente costituite qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti;
- e. La seconda convocazione dell'Assemblea può aver luogo in altra data oppure un'ora dopo la prima convocazione;
- f. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta l'anno, in via straordinaria su richiesta di almeno 1/10 della base sociale; in questo caso, l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta;
- g. L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno dieci giorni prima mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale o mediante lettera semplice, comunicazione fax o messaggio di posta elettronica, all'indirizzo indicato dal socio nella scheda di iscrizione ed eventualmente sul sito dell'Associazione. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati la data, l'ora e la sede dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno in discussione;
- h. L'assemblea si potrà tenere in audio o video conferenza. In tal caso l'avviso di convocazione dovrà comunque indicare il luogo della riunione, ove gli aventi diritto a partecipare potranno essere fisicamente presenti e dove si troveranno il presidente della assemblea ed il segretario, che redigerà il verbale. Si intenderà deserta l'assemblea qualora il presidente della assemblea ed il segretario non si trovino nel medesimo luogo. L'avviso di convocazione dovrà inoltre indicare le modalità di collegamento con la associazione ed eventualmente i luoghi con collegamento predisposto a cura della associazione stessa, ove gli aventi diritto potranno affluire. Tutti dovranno essere in condizione di intervenire, partecipando simultaneamente alla discussione ed alla votazione; il Presidente regolerà lo svolgimento della riunione, controllerà e proclamerà i risultati della votazione.

- i. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali;
- j. Le votazioni devono essere palesi;
- k. L'Assemblea per il rinnovo degli Organi stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo composto di norma da un minimo di 3 ad un massimo di 7 consiglieri;
- l. Le deliberazioni dell'Assemblea saranno rese note ai soci con le medesime modalità previste per la sua convocazione.

Art.9 – Il Consiglio Direttivo

- a. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario.
- b. Il Consiglio Direttivo inoltre fissa le responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte per il conseguimento dei propri fini;
- c. Il Consiglio Direttivo, per determinati compiti operativi, può avvalersi dell'attività volontaria anche di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi;
- d. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni.
- e. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli purché la maggioranza sia sempre costituita da membri del consiglio nominati dall'Assemblea; i membri del consiglio così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. In caso di cessazione dalla carica, anche per dimissioni, della maggioranza dei membri del consiglio direttivo o della sua totalità, il Presidente deve convocare l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio direttivo.
- f. Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a 3 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto e si applica quanto previsto dal punto e);
- g. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria ed in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri;
- h. La convocazione è fatta mediante lettera semplice, comunicazione fax o messaggio di posta elettronica non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo o con telegramma o con telefax in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo in carica. Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo.
- i. Il Consiglio Direttivo
 - formula i programmi di attività sociale e li sottopone all'Assemblea;
 - attua le deliberazioni dell'Assemblea;
 - decide l'importo delle quote suppletive per determinati servizi;
 - propone all'Assemblea il regolamento di applicazione dello Statuto;
 - definisce i regolamenti delle sezioni, dei gruppi e degli altri organismi in cui si articola secondo le indicazioni dell'assemblea;
 - decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai soci;
 - decide le norme e le modalità di partecipazione alle attività organizzative nella zona e l'apertura delle proprie attività alle forze sociali ed ai singoli cittadini;
 - decide sull'esclusione dei soci;
 - redige i bilanci consuntivi e preventivi degli enti no profit o rendiconto finanziario;
- j. I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre Società o Associazioni Sportive nell'ambito della medesima disciplina.

Art. 10 – Il Presidente

- a. Il Presidente:
 - È il legale rappresentante dell'associazione e la rappresenta nei rapporti esterni: personalmente o a mezzo di suoi delegati;
 - convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
 - stipula gli atti inerenti all'attività;
- b. In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce nelle sue funzioni;
- c. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dalle elezioni di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Art. 11– Recesso

I Soci possono recedere in qualsiasi momento. La domanda di recesso da socio deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo. Può recedere il socio che abbia perso i requisiti per l'ammissione e che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Il socio è tenuto alla restituzione della tessera all'atto della presentazione della domanda di recesso;

Art.12 – Gratuità degli incarichi

- a. Le funzioni di membro del Consiglio Direttivo e gli incarichi svolti dai cittadini che prestano attività volontaria sono completamente gratuite;
- b. Eventuali rimborsi spese dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio dell'Associazione Sportiva.

Art. 13 – Patrimonio e Bilancio

- a. Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:
 - proventi del tesseramento;
 - eventuali versamenti dei soci,
 - eventuali contributi pubblici;
 - proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'Associazione;
 - donazioni, lasciti, sia di persone che di Enti Pubblici o privati, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia del sodalizio;
 - beni mobili e immobili di proprietà;
- b. Gli eventuali utili di gestione devono essere reinvestiti per le finalità istituzionali e non sono divisibili tra i soci.

Art. 14– Esercizi Sociali

- a. Gli Esercizi Sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno;
- b. Alla fine di ogni Esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo degli enti no profit o rendiconto finanziario che deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 15 – Modifiche statutarie

- a. Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea straordinaria con i quorum costitutivi e deliberativi di cui dall'articolo 8 del presente Statuto.

Art. 16 – Scioglimento dell'Associazione

- a. Lo scioglimento può avvenire con decisione dell'Assemblea straordinaria con i quorum costitutivi e deliberativi di cui dall'articolo 8;
- b. In caso di scioglimento il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto ad altre associazioni sportive o a fini di utilità sociale;
- c. La scelta del beneficiario è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 17 – Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei Regolamenti dell'Ente di promozione sportiva a cui l'Associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

Parma, 01.03.2019

Il Presidente



Il Segretario

